

CONVENZIONE FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO
nella modalità di Tirocinio curricolare
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE
(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore _____
di seguito denominato "**soggetto promotore**",
con sede in _____
codice fiscale _____
rappresentato dal Dirigente Scolastico _____
nato a _____ il _____
codice fiscale _____

in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di studio nonché allo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento.

E

L'ente/azienda _____
di seguito denominato "**soggetto ospitante**", con sede legale in _____
codice fiscale/P I.V.A. _____
rappresentato da _____
nato a _____ il _____
codice fiscale _____
Categoria merceologica _____
Codici ATECO _____

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'articolo 1, commi 33-43, della legge 13 luglio 2015, n.107, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte **integrante** dei percorsi di istruzione;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, non costituenti rapporti di lavoro;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso D.lgs. 81/2008 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;

- studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti, durante i percorsi, all'applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL];
- l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per "l'adolescente stagista" e lo "studente minorenne" ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];
- Il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:
 - la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche
 - le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n. 249), ridisegna all'articolo 4 il sistema delle sanzioni disciplinari per rafforzare la cultura del rispetto, la responsabilità individuale e collettiva, e per dare maggiore rilievo al voto di comportamento; tali indicazioni riguardano anche le attività di FSL in quanto curricolari;
- il decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127 recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito nella legge 30 ottobre 2025 n. 164, all'art 1 comma 6 stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento siano ridenominati «formazione scuola-lavoro» (FSL), fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente;
- il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" e convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2025, n. 198, dispone, in particolare, che:
 - «la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente» (art. 7 comma 1);
 - «al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante»(art. 7 comma 2);
- la Circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026, relativa a "Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, fornisce indicazioni sulla copertura assicurativa riguardante gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi di formazione scuola-

lavoro, ai sensi del citato decreto-legge n. 159/2025 convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2025, n. 198;

- il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2026, n. 13, concernente l'individuazione delle discipline oggetto seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio d'esame di maturità dell'anno scolastico 2025-2026, al cui articolo 2, riferito al "Colloquio", dispone al comma 1 che «Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di formazione scuola-lavoro svolta nel percorso di studi» e al comma 2 ribadisce e precisa che «Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro, con riferimento al complesso del percorso effettuato»;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, *presso la/le sua/e sede/i operativa/e allievi* di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento della Formazione Scuola-Lavoro volta al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2. Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell'indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.
2. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività della Formazione Scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto formativo individuale.
5. La durata sopra definita potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione con redazione di nuovo Progetto formativo individuale
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/1967 e successive modifiche.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
2. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso personalizzato sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere redatto da struttura ospitante e consiglio di classe e condiviso e sottoscritto dai tutor dei due soggetti, dal tirocinante e dai genitori nel caso di tirocinante minorenne. Il PFI è parte integrante della presente convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in

particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa, della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite è in capo all'istituzione scolastica.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e dei rapporti con il consiglio di classe.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, dell'attuazione del progetto formativo individuale e, della compilazione della documentazione relativa al tirocinio prevista dall'ente promotore (registri, etc.).
4. Il progetto formativo individuale descrive i compiti specifici dei tutor.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che:
 - a. ogni tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b. ogni tirocinante deve svolgere mansioni coerenti con le competenze da sviluppare indicate nel Progetto formativo individuale, trasversali e specifiche di indirizzo ed in ogni caso non rientranti in quelle a rischio alto, come individuate dal DVR aziendale e previste dalla normativa nazionale;
 - c. ogni tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l'attività formativa erogata dal soggetto promotore ai sensi del D.lgs. 81/2008, dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e di eventuali specifici accordi territoriali;
 - d. ad ogni tirocinante devono essere garantite da parte del Soggetto ospitante condizioni che portino al contenimento del rischio [ad esempio utilizzo ove necessario di DPI, divieti di accesso a luoghi o impianti pericolosi, adozione di misure igieniche quali misure standard per rischio biologico, divieto di assegnazione di lavori notturni ...];
 - e. ogni tirocinante deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi operativi e organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dall'Istituzione scolastica.

ARTICOLO 5
GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a. presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato DPR 1124/65, artt. 127 e 190 integrato da art. 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito in legge 3 luglio 2023, n. 85, come recepito dalla Circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026 sopra menzionata;
 - b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi¹
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante SE PREVISTE nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.lgs. 81/2008
 - a. il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio /FSL;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente come previsti nell' art. 20 D.lgs. 81/2008;
 - b. il soggetto ospitante si impegna a:
 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - non adibire lo studente a lavorazioni/mansioni a rischio alto così come individuate dal proprio DVR, ex art. 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2025, n. 198;
 - garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante o altro personale delegato, l'assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;
 - informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
2. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso

¹I dati identificativi della Polizza R.C. ed altre eventuali coperture assicurative sono riportati nel patto formativo individuale.

decreto legislativo, deve essere inteso come lavoratore, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
- b. formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore per n. 4 ore;
- c. formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore per almeno n. 8 ore;
- d. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 81/2008, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale;²
- e. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:
- f. all'organizzazione del SPP aziendale, compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; al rischio intrinseco aziendale.
- g. "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in FSL allegata alla presente Convenzione (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-Legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione).

ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità _____³ dalla data di sottoscrizione
2. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

luogo, data

Il soggetto promotore		
Il soggetto ospitante		

² Indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, se ne fa carico

³ Annuale, biennale, triennale